

Modalità e criteri per la ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	1
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo	3
Art. 4 Interventi e spese ammissibili	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo	4
Art. 6 Presentazione della ricognizione dei danni e della domanda di contributo	5
Art. 7 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	6
Art. 8 Istruttoria delle domande	6
Art. 9 Tempi e modalità di rendicontazione	6
Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati	6

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, le modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
3. Condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi di cui trattasi.
4. I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei medesimi.
5. I contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche sono concessi, in alternativa:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

- ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici assimilabili a calamità naturali" del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022);
 - ai sensi dell'articolo 12, comma 2ter, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
6. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, silvocolturali e della pesca, aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.
2. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1 alla data dell'evento calamitoso e possedere l'immobile/unità immobiliare danneggiato, sede dell'attività economica ivi localizzata, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o a titolo di diritto personale di godimento (es. affitto, comodato). Il soggetto che presenta domanda si accolla la spesa per il ripristino del bene in qualità di proprietario o in accordo con il proprietario che rinuncia al contributo;
 - c) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - f) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - g) attestare che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi.
3. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
4. L'impresa che cessa l'attività o trasferisce la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dalla possibilità di ottenere la concessione del contributo.

5. Non si applicano i precedenti commi 3 e 4 nei casi in cui:
- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato, ecc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.
6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo

1. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute e della spesa ammissibile.
2. Il contributo viene concesso in ogni caso entro il limite massimo di € 20.000,00 ed entro il massimale disponibile per l'“impresa unica”, come definita dal Regolamento 1407/2013, rilevato con il supporto del Registro nazionale aiuti in sede di concessione.

Art. 4 Interventi e spese ammissibili

1. L'impresa indica nel modulo di domanda, ai fini ricognitivi, la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell'immediata ripresa dell'attività economica, suddivisi come segue:
 - a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, limitatamente ai danni a:
 - elementi strutturali della copertura;
 - elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);
 - finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);
 - finiture interne ed esterne, escluso manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);
 - impianti (riscaldamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, fotovoltaico, solare termico, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, ascensore e montascale);
 - b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi.
 - c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali ad evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);
 - d) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se di importo superiore);
 - e) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;
 - f) ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti, anche quando si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
 - g) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
 - h) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge.
2. Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l'assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per:

- a) ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con intervento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità;
- b) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;
- c) premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso.
3. Gli immobili danneggiati o distrutti per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:
- a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive;
- b) costituenti oggetto dell'attività, cioè realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, e quindi funzionale alla sua destinazione produttiva.
4. È richiesta la delega dei comproprietari per gli immobili in comproprietà, in assenza il contributo sarà riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
5. Il contributo è concesso sulla base dell'importo dei danni valutati o sulla spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
6. Il calcolo dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, lett. e), f), g), h) e comma 2 lett. b) è basato sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso. In caso di riparazione si considera il costo stimato o, se di importo inferiore, la spesa effettiva per la riparazione. In caso di sostituzione del bene, si considera il prezzo di acquisto, di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso, e comunque entro il limite del valore economico che il bene colpito aveva prima dell'evento calamitoso.
7. I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificatamente in domanda.
8. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
9. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
10. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
11. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
12. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del contributo:
- a) le pertinenze che non siano funzionali all'esercizio dell'attività;

- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, e quindi non indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva, o ad evitarne la delocalizzazione;
- c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti (cioè che per le loro caratteristiche, ovvero l'accentuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito, accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti") o in corso di costruzione;
- f) le parti comuni danneggiate di edifici, in cui, oltre ad unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, siano presenti anche unità abitative;
- g) i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Presentazione della ricognizione dei danni e della domanda di contributo

1. Il modulo di contestuale ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) è compilato e presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro i termini individuati con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla presente linea contributiva (di seguito, sezione dedicata).
2. Al termine della compilazione, attraverso la procedura informatizzata, la domanda è stampata, firmata dal richiedente e caricata a sistema unitamente agli eventuali allegati. Dopo la convalida finale la domanda si considera inoltrata. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
3. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata dal titolare o legale rappresentante:
 - a) dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
 - b) dell'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 4, comma 3, lettera b);
 - c) dell'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso l'impresa dovrà acquisire e conservare al fine di successivi controlli, la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile o dalla persona fisica proprietaria dell'immobile, corredata, tranne in caso di firma digitale qualificata se firmata digitalmente, di copia di un suo documento di identità in corso di validità.
4. La domanda e gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata valida basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
5. Non vanno allegati alla domanda ma conservati in un fascicolo documentale presso l'impresa fino al 31/12/2026 a disposizione per controlli, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:
 - perizia della compagnia assicurativa e relativa quietanza liberatoria, di cui all'articolo 7;
 - documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuta ad altro titolo);
 - delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà);

- delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano ad uso produttivo, nessuna ad uso residenziale).

6. È pubblicata sul sito regionale, nella sezione dedicata, la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondere per le medesime finalità, vanno decurtati dalla spesa ammissibile al fine del contributo.

2. Il richiedente il contributo dovrà conservare nel fascicolo documentale di cui all'articolo 6 comma 7 produrre agli uffici regionali istruttori copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori regionali; la relativa documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo documentale di cui all'articolo 6 comma 5.

4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile e attestato dalla compagnia di assicurazioni.

Art. 8 Istruttoria delle domande

1. Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere una rappresentazione completa e dettagliata dei danni rilevati. La Giunta regionale, sulla base della ricognizione, stabilirà le modalità e l'intensità del contributo.

2. Gli uffici istruttori regionali, allo stesso tempo, effettuano i controlli puntuali e massivi per una prima rilevazione delle eventuali incongruenze e irregolarità. Possono essere richiesti ai potenziali beneficiari eventuali chiarimenti e integrazioni da fornire entro 10 giorni, salvo proroga motivata e sospensione dei termini di procedimento. In assenza di riscontro nei termini stabiliti si procederà con la documentazione e le informazioni agli atti e, qualora insufficienti al completamento dell'istruttoria, con il rigetto della domanda.

3. Progressivamente ed entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, previa acquisizione del CUP e registrazione nel Registro nazionale aiuti, saranno adottati gli atti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento i controlli a norma di legge sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio e sulla documentazione prodotta dai beneficiari, con il supporto anche dei Comuni presso cui sono effettuati gli interventi.

Art. 9 Tempi e modalità di rendicontazione

1. Tempi e modalità di rendicontazione saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata sul sito regionale, nella sezione dedicata.